**STATUTO** COMITATO DENOMINATO LOVE FOR LIFE

**Articolo 1**

**Costituzione**

Il Comitato Love for LIFE , è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 03 Luglio 2017. Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale.

Il comitato acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) nelle modalità previste dalla Legge.

**Articolo 2**

**Principi ispiratori**

Il comitato è di ispirazione laica ed apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore dei membri del comitato o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri membri, si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche del comitato, esclusione di membri temporanei, divieto di svolgere attività diverse di quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

**Articolo 3**

**Sede**

Il comitato ha la propria sede legale in Riva del Po (Ro Ferrarese) 44030 , Via Pioppa, 13

La sede può essere trasferita con semplice delibera dei membri del comitato.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei membri, del Comitato direttivo, e se previsto degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi, sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai membri.

**Articolo 4**

**Durata**

La durata del comitato è illimitata.

**Articolo 5**

**Finalità**

L’attività del Comitato deve contraddistinguersi per la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo e deve essere caratterizzata da una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di membri o ti terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità di essi garantendo la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Inoltre il Comitato deve tutelare la sua autonomia. Esso intende svolgere attività aventi ad oggetto:

a) Tutelare l’amore per la vita in ogni sua forma. L’amore per gli animali, la natura, il pianeta e tutti gli esseri viventi che ne fanno parte;

b) Prevenire il randagismo e perseguire gli obbiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

c) Costruire più corretti rapporti fra l’uomo e gli animali secondo una visione non antropocentrica della convivenza con le altre specie in modo tale da assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

d) Sostenere attivamente la battaglia per il diritti degli animali a livello di Unione Europea e contribuire all’introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d’affezione ispirata alla legge quadro 281/91 al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

e) Collaborare con Enti Pubblici, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità Montane, ASL, canili pubblici, convenzionati o privati per quanto concerne la tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

f) Realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all’applicazione delle leggi a protezione degli animali a protezione dell’ambiente e della tutela della salute pubblica fornendo il necessario supporto alle Pubbliche Amministrazioni per il controllo delle stesse;

g) Promuovere l’attività di produzione mezzo stampa o a mezzo audiovisivo di opuscoli, periodici ed altri strumenti finalizzati a divulgare e pubblicizzare il lavoro e le attività del Comitato al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

h) Prendere in affido cani , gatti ed altri animali da affezione di proprietari privati in difficoltà (non più in grado di prendersene cura), per un eventuale successivo affidamento a persone o enti ritenuti idonei sempre al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

i) Collaborare alla gestione di canili e gattili di proprietà, rifugi per cani e gattili sanitari direttamente o tramite convenzione con i comuni singoli o associati al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

j) La consulenza e l’aggiornamento tecnico – professionale a favore di operatori sociali e dei volontari stessi con la promozione di corsi di alta formazione e formazione professionale per il miglioramento della qualità del lavoro, rivolta anche a specifiche categorie sociali e professionali, soprattutto per i giovani, ai sensi della normativa regionale di riferimento al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

k) Promuovere iniziative di aiuto a canili privati in difficoltà per assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

l) Promuovere corsi di formazione professionali, anche per guardie ecozoofile, a protezione dell’ambiente e degli animali ed esercitare tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia;

m) Realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l’ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con Enti Pubblici al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

n) Collaborare con altre associazioni animaliste a iniziative specifiche per la tutela di tutti gli animali (per esempio contro la vivisezione, lo sfruttamento degli animali in tutte le sue forme, la caccia ecc.) per assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

o) Collaborare con Enti pubblici e privati e con associazioni alla promozione di iniziative finalizzate al raggiungimento della tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

p) Collaborare con i servizi veterinari, delle unità sanitarie locali nel trattamento degli animali, dei canie degli altri animali di affezione al fine di garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

q) Il supporto delle istituzioni pubbliche, anche in forma associata, e ai soggetti privati per la programmazione, realizzazione e valutazione di piani socio-sanitari, anche col contributo dell’Unione Europea, e di interventi aventi ad oggetto la formazione professionale, l’aggiornamento e l’accompagnamento dei relativi operatori per l’acquisizione delle nozioni e informazioni adeguate al livello di qualità che tali servizi esigono nelle rispettive prestazioni al fine di assicurare la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

r) Promuovere ed effettuare adozioni di animali affidati alle cure e alla supervisione del comitato limitandole al territorio nazionale e alle località sottoposte a garanzia di tutela e salvaguardia equivalenti a quelle della legge 281/91. Condizione sempre obbligatoria è che la località permetta reiterati controlli diretti pre o post adozione da parte dei volontari incaricati in modo tale da garantire sempre la tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

Il Comitato per realizzare gli scopi primari potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi del comitato e con riferimento all’oggetto sociale in modo tale che da assicurare sempre la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

**Articolo 6**

Il Comitato opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale che internazionale. Il comitato può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

**Articolo 7**

**Dipendenti**

Il Comitato, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Per fare questo possono ricorrere a propri membri, a condizione che gli stessi non siano volontari. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% dei membri del Comitato. I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinate da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dal Comitato.

**Articolo 8**

**Volontari**

Il Comitato può avvalersi dell’opera di volontari, ossia persone che, in modo non occasionale e in modo libero de spontaneo, gratuito e senza fine di lucro neanche indiretto, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità del Comitato. L’attività del volontariato, quindi, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Comitato solo le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Comitato, attraverso uno specifico regolamento approvato dall’assemblea del Comitato, che indica le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali può essere ammessa la modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con il comitato tramite il quale, a titolo di membro o non, svolge la propria attività di volontariato. Il comitato è tenuto ad iscrivere i volontari in un apposito registro.

**Articolo 9**

**Membri**

Possono far parte del comitato , in un numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei membri. Il Comitato non può disporre alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei membri. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto del comitato, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante membro di condividere le finalità del comitato, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione. L’iscrizione al Comitato decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi membri nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei membri nel registro degli aderenti al Comitato. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di persone fisiche , giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dell’ente). Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi membri, è ammesso appello all’Assemblea dei membri entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L’Assemblea dei membri si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile. In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo membro, nei successivi 90(novanta) giorni, dovrà versare la quota del adesione al Comitato annuale. Al membro sarà rilasciata la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera del Comitato, se prevista. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione al Comitato e al cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati “membri ordinari”mentre coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto del Comitato sono denominati “ membri fondatori”. Inoltre l’Assemblea dei membri riconosce lo status di “membro sostenitore” alle persone, che condividendo le finalità e gli obbiettivi del Comitato, intendono contribuire solo economicamente alla sua attività. I membri sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Infine l’Assemblea dei membri, su proposta del Consiglio Direttivo, può riconoscere lo status di “membro onorario” alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi al Comitato e persone fisiche giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

**Articolo 10**

**Diritti dei membri**

Tutti i membri hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno del Comitato. I membri hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato . Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei membri e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti il Comitato e di verbalizzare proprie opposizioni , di consultare i verbali del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali il Comitato intende attuare gli scopi del Comitato. Possono esercitare il diritto di voto durante L’Assemblea dei membri, direttamente o per delega, i membri maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota del Comitato annua di iscrizione.

Lo statuto del Comitato una volta acquisito, ha un carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**Articolo 11**

**Obblighi dei membri**

I membri devono:

* Rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza.
* Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dal Comitato.
* Svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate.
* Eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro.
* Contribuire al raggiungimento degli scopi del Comitato, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione.
* Pagare la quota stabilità dalla Assemblea del Comitato.

**Articolo 12**

**Perdita della qualifica di membro.**

La qualifica di membro si perde per:

* Decesso
* Impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste.
* Mancato pagamento della quota di partecipazione al Comitato trascorsi 120 (centoventi) giorni

dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Comitato Direttivo e con apposita annotazione nel “Libro dei Membri”.

* Rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell’Assemblea del Comitato, che a sua volta ne informerà il Comitato Direttivo che delibererà in merito ;

espulsione per i seguenti motivi :

inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; danni morale e materiali arrecati al Comitato e comunque in ogni altro caso in cui il membro svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. Qualora il membro radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a/r.

Il membro espulso potrà appellarsi all’Assemblea dei membri che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di membro per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del Comitato, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

**Articolo 13**

**Organi che fanno parte del Comitato**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione del Comitato:

1. Assemblea dei membri
2. Consiglio Direttivo

Sono organi di controllo e di garanzia ;

1. L’Organo di controllo, se nominato;
2. Il Revisore dei Conte, se nominato:
3. Il Collegio dei Probiviri.

Sono cariche del Comitato:

1. Il Presidente;
2. Il Vice-Presidente
3. Il Segretario se nominato
4. Il Tesoriere se nominato

Gli organi del Comitato quali il Consiglio Direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea dei membri. Le cariche all’interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i componenti degli organi devono essere membri (ad eccezione dei membri dell’Organo di Controllo).

La durata degli organi del Comitato e degli Organi di Controllo e di garanzia, è di 3 (tre) anni rinnovabili.

**Articolo 14**

**L’Assemblea dei Membri.**

L’Assemblea dei Membri regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti al Comitato che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione . L’Assemblea dei Membri è il massimo organo deliberante del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei membri nomina il proprio Presidente.

Il Presidente, nell’eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Consiglio Direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell’Assemblea dei membri e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei membri, è conservato a cura del Presidente presso la sede del Comitato e può essere consultato da ciascun membro che può anche estrarne copia.

L’Assemblea dei membri, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta all’anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso e di quello preventivo dell’anno in corso, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni volta ne faccia richiesta almeno la metà dei membri.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria può essere richiesta anche da 1/3 (un terzo) dei membri. In tal caso il Presidente dovrà convocare l’adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai membri.

L’Assemblea dei membri riunita, in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei membri aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea dei membri è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti in proprio o per delega.

L’Assemblea dei membri, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

* L’elezione dei membri, del Collegio direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
* La revoca dei componenti degli organi sociali;
* Gli indirizzi e le direttive generali del Comitato
* L’approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
* L’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento del Comitato e senza alcun fine di lucro;
* La redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
* L’eventuale rettifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea dei membri adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
* L’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede del Comitato n. 15 (quindici) giorni precedenti all’adunanza, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun membro.
* L’approvazione o il rigetto del bilancio di esercizio con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede del Comitato n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all’adunanza, onde consentire un eventuale consultazione da parte di ciascun membro.
* La determinazione dell’ammontare delle quote dei membri a carico dei membri.
* Lo modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto ;
* La responsabilità dei componenti degli organi del Comitato e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
* L’esclusione dei membri.
* Ricorsi di presone la cui richiesta a membro non è stata accettata dal Comitato direttivo o di membri espulsi.

La deliberazione dell’Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti siano essi membri fondatori o membri ordinari. L’Assemblea dei membri in sessione straordinaria, viene convocata:

1. Ogni qualvolta lo richieda il Presidente del Comitato;
2. Qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aventi diritto di voto o 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria dei membri è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i ¾ (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei membri aventi diritto al voto. L’Assemblea dei membri, riunita in sessione straordinaria , delibera in particolare su

* L’eventuale messa in liquidazione del Comitato e relativa nomina del commissario liquidatore;
* L’eventuale scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio del Comitato , essa è validamente costituita se sono presenti i ¾ (tre quarti) degli aventi diritto e delibera con il medesimo quorum.

La convocazione dell’Assemblea del Comitato, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nella apposita bacheca posta presso la sede del Comitato, o inviando individualmente a tutti i membri, anche se sospesi o radiati, l’avviso per mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire 7 (sette) giorni prima della data prevista per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere:

1. La data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei membri;
2. Un modello per eventuale delega a terzi esclusivamente membri aventi diritto al voto;
3. Ordine del giorno ;

Sia le deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria dei membri, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i membri in regola con il pagamento della quota di iscrizione annua al Comitato . Ogni membro ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun membro. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificare la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

**Articolo 15**

**Il Consiglio Direttivo**

Il Comitato Direttivo è formato da un numero da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea dei membri tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza averne alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee al Comitato. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri , è compito dell’Assemblea del Comitato sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea del Comitato, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All’Atto delle accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo . Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse del Comitato. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell’organo sociale. In questo caso, il Presidente dovrà convocare l’adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere convocato per la riunione mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell’avviso di convocazione nell’apposita bacheca presso la sede del Comitato. Soltanto in caso di urgenza il Comitato Direttivo potrà esser convocato almeno 48 ore. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora e la sede dove si svolgerà l’adunanza e l’ordine del giorno; il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tuto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinari amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

* Eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-presidente;
* Delegare determinati compiti al Presidente;
* Attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
* Eseguire le delibere dell’Assemblea dei membri e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività del Comitato e per il raggiungimento degli scopi del Comitato stesso;
* Amministrare il Comitato ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea dei membri alla quale risponde direttamente;
* Fissare le norme per il funziona memento dell’associazione, formulando i programmi di attività del Comitato sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei membri;
* Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
* Redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita del Comitato.
* Assumere l’eventuale personale dipendente del Comitato, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
* Ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
* Assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

Le attività del Comitato, di norma, sono organizzate per progetti. Il comitato direttivo autorizza, a maggioranza dei presenti, su istanza del membro o dei membri proponenti , la realizzazione del progetto dopo averne verificato la conformità alle finalità del presente statuto. Il Comitato o i proponenti di ogni singolo progetto trovano autonomamente i finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto stesso e nominano un proprio responsabile del progetto stesso che gode di piena autonomia gestionale e operativa nell’ambito delle disponibilità del proprio budget finanziario. In tali ambiti, il responsabile di progetto provvederà a reclutare le risorse umane necessarie anche esterne al Comitato e a fissare i compensi e ad acquisire le risorse strumentali necessarie. Ogni progetto devolve al Comitato un contributo del suo budget complessivo. Il responsabile del progetto relazionerà periodicamente, anche verbalmente, al Presidente e al Comitato Direttivo sullo stato di attuazione del progetto e rendiconterà con relazione scritta annuale e con conto consuntivo a conclusione dei lavori . Il comitato direttivo adotterà le misure organizzative necessarie per consentire l’uso della sede e delle strutture del Comitato a tutti i membri per tutte le attività di progetto. Eventuali beni o risorse strumentali ed economiche residue dopo la realizzazione del progetto vengono acquisite al patrimonio del Comitato. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

**Articolo 16**

**Il Presidente**

Il Presidente dell’Assemblea dei membri è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge il Comitato. Egli è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni. L’ Assemblea dei membri, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il presidente. Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano il Comitato, ha i poteri della normale gestione ordinaria del Comitato, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

* Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei membri e del Consiglio direttivo curandone l’ordinario svolgimento;
* Curare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei membri e del Consiglio direttivo;
* Sottoscrivere i verbali dell’Assemblea dei membri e del Consiglio direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede del Comitato, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i membri e l’eventuale estrazione di copia;
* Emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
* Verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere l’eventuale riforma;
* Rappresentare legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;
* Predisporre le linee generali del programma dell’attività del Comitato, individuando le esigenza dell’organizzazione e dei membri;
* Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività del Comitato;
* Vigilare sulle strutture e sui sevizi del Comitato, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
* Eseguire gli incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
* Stipulare convenzioni tra il Comitato e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni preso la sede del Comitato;

**Articolo 17**

**Il Vice-Presidente**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico. Nei confronti dei membri e dei terzi (persone fisiche o enti pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento o cessazione della carica del Presidente .

**Articolo 18**

**Il Segretario**

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario . Egli assiste il Presidente. Compiti del Segretario sono in particolare:

* L’estensione , la sottoscrizione in calce e l’eventuale custodia di tutti i verbali dell’Assemblea dei membri sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
* La verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell’Assemblea dei membri e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
* La tenuta aggiornata dei registri del Comitato.

In mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore del Comitato e il pagamento delle spese sostenute dal Comitato stesso.

* L’esame e il disbrigo della corrispondenza.

**Articolo 19**

**Il Tesoriere**

Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa del Comitato e il pagamento delle spese sostenute dallo stesso, riscuotere le quote del Comitato , predisporre il bilancio con relativa relazione contabile. La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario .

**Articolo 20**

**Revisore legale dei conti**

L’Assemblea dei soci può decidere di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro. Salvo quanto previsto nell’articolo 20, questa nomina è obbligatoria quando il Comitato supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. Il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale del Comitato supera per due esercizi consecutivi l’importo di £ 1.100.000,00(unmilionecentomila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera l’importo di £ 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/zero);
3. I dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono almeno 12 (dodici) unità.

**Articolo 21**

**Il Collegio dei Probiviri**

L’Assemblea del Comitato può decidere di nominare il Collegio dei Probiviri formato da un numero di 3 (tre) membri scelti far gli aderenti al Comitato. Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili. Il collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell’Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti del Comitato. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito del Comitato e che interessino uno o più membri.

**Articolo 22**

**Cariche sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse del Comitato. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

**Articolo 23**

**Libri sociali**

Il Comitato dovrà tenere i seguenti libri sociali :

1. Il libro sociale dei membri o aderenti;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. Il libro delle adunanze d delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. Il registro dei volontari;
5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se costituito);
6. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato);
7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti (se costituito);

**Articolo 24**

**Entrate del Comitato**

Il Comitato trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

1. Quote e contributi dei membri;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti de prestazioni di servizi convenzionati ;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi ai membri e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniere ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali dei membri e di terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda il contenuto all’art. 23 della Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ;
9. Altre entrate compatibili con le finalità del Comitato. Il Comitato è tenuto per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativi alle risorse economiche di cui alla lettera g) della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

**Articolo 25**

**Quota del Comitato**

La quota del Comitato annua è determinata dall’Assemblea del Comitato. Tale quota deve essere versata entro il 15 Aprile dell’anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di membro, è intrasmissibile sia per atto inter vivo che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del membro rimane in proprietà al Comitato. I membri non in regola con il pagamento della quota del Comitato non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei membri, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività del Comitato.

**Articolo 26**

**Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale (indivisibile) del Comitato è costituito da:

* Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dal Comitato e sono ad essa intestati.
* Eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
* Eventuali avanzi netti di gestione;
* Donazioni, lasciti testamenti con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dell’Assemblea dei membri che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto del Comitato e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

**Articolo 27**

**Esercizio del Comitato**

L’esercizio del Comitato ha inizio il primo Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di Aprile all’Assemblea dei membri il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario ( con l’indicazione dei proventi e degli oneri) nonché la relazione di missione che illustra le voci di Bilancio, l’andamento economico e finanziario del Comitato e le modalità con cui sono state perseguite le finalità statutarie. Il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa esclusivamente se il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia inferiore a £ 220.000,00 (duecentoventimila/zero). Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nell’eventualità che il totale dei ricavi, delle rendite, proventi, o altre entrate superi £. 100.000,00 (centomila/zero) annui, il Comitato dovrà pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet oppure sul sito internet della rete del Comitato (art. 41 del Decreto Legislativo: n. 117 del 3.7.2017) a cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, i compensi o i corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai membri. Il Bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione all’Assemblea dei membri, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre devono essere depositati presso la sede dell’organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’ Assemblea dei membri, affinché ciascun socio possa prenderne visione. Il Comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge comunque denominate a fondatori, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di membro . Il comitato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dalla statuto del comitato.

**Articolo 28**

**Bilancio del Comitato**

Il comitato, nell’eventualità che il totale annuo dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia superiore a £ 1.000.000,00 (unmilione/zero) è, obbligata a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministre del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri(art. 97 del Decreto Legislativo: n.117 del 3.7.2017) e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio sociale andrà indicata la natura dell’attività esercitata e le dimensioni dell’attività esercitata dal comitato ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio del comitato dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul proprio sito internet.

**Articolo 29**

**Responsabilità del comitato**

Tutti i volontari sono assicurati per l’attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il comitato, inoltre può assicurare conto i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stesso e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Articolo 30**

**Scioglimento del comitato**

L’Assemblea straordinaria dei membri, appositamente convocata dal Consiglio direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del comitato con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli aderenti. L’Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo del comitato deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

**Articolo 31**

**Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento del Comitato, predisposte dal Consiglio direttivo e approvate dall’Assemblea dei membri, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun membro al momento dell’adesione all’organizzazione.

**Articolo 32**

**Norme residuali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’Assemblea dei membri ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

**Letto approvato e sottoscritto**

Firma

**Valentina Menegatti -------------------------------------------------**

**Lara Fogli -----------------------------------------------------------------**

**Michela Pozzati -------------------------------------------------------**

**Nardini Palma-------------------------------------------------------**

**Campagna Fabio-----------------------------------------------------**

**Elena Pampolini------------------------------------------------------------**

**Enrica Brandalesi-----------------------------------------------------------**

**Raffaella ---------------------------------------------------------------------------**